

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2275

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

DALLA CHIESA, TASSINARI

Disposizioni concernenti l'obbligo di verifica dell'età degli utenti dei servizi della società dell'informazione

Presentata il 26 febbraio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! – L'utilizzo di dispositivi elettronici da parte dei minori e l'avvento dei *social media* aprono numerose sfide di matrice sociale e culturale, rappresentando una tematica di grande attualità e delicatezza, che investe la sfera pubblica e privata delle nostre vite, verso cui occorre un'approfondita attività di prevenzione e sensibilizzazione, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate ovvero le famiglie, le istituzioni e i gestori delle piattaforme *social*. Si tratta di un argomento complesso e in continua evoluzione, con ricadute dirette sul comportamento, sul benessere digitale e sulla definizione di una nuova etica.

Le cronache riportano sempre più spesso casi drammatici legati ad un uso inconsapevole, superficiale e distorto dei *social*, con protagonisti adolescenti, ma anche bambini, che hanno messo in grave pericolo la

propria vita fino ad arrivare, in diversi episodi, ad un esito letale, dopo aver partecipato a pericolosissime sfide lanciate *on line* o in un tentativo di emulazione di comportamenti assolutamente pericolosi pubblicizzati nella rete *internet* attraverso video esplicativi.

Tra i fenomeni emergenti, la dipendenza da internet (*internet addiction disorder*, IAD) sta acquisendo sempre più rilevanza, portando a una crescente dipendenza tra i giovani, che minaccia le loro relazioni sociali e li isola dal mondo reale, a causa dell'utilizzo continuativo e sistematico dei videogiochi e dei *social*.

Significativo è l'allarme lanciato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza a seguito di una recente indagine conoscitiva su tale problematica, in cui si è evidenziato che l'epidemia di COVID-19 ha causato un aumento dei com-

portamenti antisociali tra i giovani, tra cui atti di autolesionismo e partecipazione a sfide pericolose diffuse sui *social* che, in alcuni casi, hanno determinato il suicidio o la morte di alcuni ragazzi, mentre sono in crescita fenomeni come il cyberbullismo.

Le segnalazioni di minori denunciati o arrestati per delitti informatici fanno registrare un incremento significativo: si passa da 53 segnalazioni nel 2010 a 286 nel 2022. Un *trend* in consistente crescita si rileva tra il 2016 e il 2019 e nel biennio 2021-2022. Un altro fenomeno riscontrato dopo la pandemia è come alcuni reati siano commessi in forma aggregata da gruppi di ragazzi anche di matrice multi-etnica, italiani e stranieri, le cosiddette *baby-gang*, e di come vi sia un ricorso ai *social network* per affermare l'identità del gruppo e anche una sorta di controllo del territorio.

Ad aggravare lo scenario anche i dati ufficiali forniti dalla Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza: ci si trova di fronte ad un'emergenza sanitaria globale che riguarda l'infanzia e l'adolescenza per cui oggi tra il 10 per cento e il 20 per cento dei più piccoli hanno problemi di salute mentale. Si utilizza lo *smartphone* come mediatore di riconoscimento sociale e gli effetti sono quelli di minor benessere e minori prestazioni scolastiche e accademiche. Secondo lo studio infatti un uso precoce degli *smartphone* non impatta positivamente sulle competenze digitali.

Il Parlamento australiano ha approvato, con la legge 10 dicembre 2024, n. 127, l'*online safety amendment (social media minimum age) bill 2024*, che è la prima legge al mondo che impedisce completamente l'accesso ai *social media* per tutti i giovani al di sotto dei 16 anni, finalizzata alla protezione della salute mentale dei giovani. Il divieto riguarda tutte le attuali principali piattaforme mondiali, ad esclusione di *YouTube* per il suo valore esplicativo e didattico, e sarà effettivo dopo dodici mesi dall'entrata in vigore della legge; le aziende che non predisporranno adeguati sistemi di verifica dell'età rischiano sanzioni fino a 49,5 milioni di dollari australiani.

Tale disciplina, ritenuta compatibile con le principali normative internazionali vigenti in materia, risulta essere tra le più severe al mondo in fatto di presenza dei minori sulle piattaforme, allo scopo di proteggere i giovani dai rischi della navigazione in rete, introducendo un dibattito globale sulle necessità di regolamentazioni analoghe.

In passato anche in Francia è stata emanata la legge n. 2023-566 del 7 luglio 2023 che introduceva una nuova disposizione rivolta specificamente ai « fornitori di servizi di reti *social* », obbligati a comunicare informazioni precise e complete sui rischi legati all'ambiente digitale e sui mezzi di prevenzione, nonché tenuti a rifiutare la registrazione di utenti minori di anni 15 in assenza di una preventiva autorizzazione concessa da uno o da entrambi i titolari della potestà genitoriale, necessaria anche per il mantenimento di utenze già create e detenute da minori di anni 14, sottoposti ai medesimi limiti ostativi di utilizzo.

In Italia la normativa attuale prevede verifiche dell'età e limitazioni all'uso dei dati. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il *General Data Protection Regulation* (GDPR), all'articolo 8, comma 1, stabilisce che il minore può validamente prestare il consenso al trattamento dei dati personali solo al compimento dei 16 anni, mentre nel caso di un minore infra-sedecenne tale consenso è prestato o autorizzato da chi abbia la titolarità della responsabilità genitoriale. Questo limite di età può essere abbassato dagli Stati membri, purché non sia inferiore ai 13 anni. In Italia è intervenuto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che ha introdotto l'articolo 2-*quinquies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che dispone che il minore che abbia compiuto 14 anni può prestare il consenso al trattamento dei dati, mentre per il minore di età inferiore il consenso deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale; ciò significa che ai minori di 14 anni è vietato l'accesso alle piattaforme in cui occorre dare un consenso al trattamento

dei propri dati e i *social media* rientrano tra queste. Dunque, l'utilizzo dei *social media* fino a 14 anni può avvenire soltanto con il consenso del proprio genitore. Dal 21 novembre 2023 tale sistema è stato mitigato in base a quanto previsto dalla delibera n. 9/23/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che fornisce la disciplina di dettaglio del sistema di controllo parentale (*parental control system*), introdotto dall'articolo 7-bis decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.

Il problema è che il limite di età imposto sia dal GDPR che dal decreto legislativo n. 101 del 2018 è facilmente aggirabile, poiché i minori infra-quattordicenni possono modificare l'anno di nascita all'atto di iscrizione, non esistendo efficaci sistemi di controllo dell'identità per verificare l'attendibilità di tali dichiarazioni. In sostanza l'intero impianto poggia su una sorta di schema fiduciario per cui è fondamentale prevedere un sistema concreto di verifica.

Ad oggi sono stati sviluppati oltre cinquanta strumenti dedicati alla sicurezza e al benessere degli adolescenti e delle loro famiglie: attraverso campagne di sensibilizzazione che raccomandano limiti di tempo e sono dedicate alla presenza sui *social* e pongono l'attenzione sull'attivazione di procedimenti di *privacy*, come ad esempio nel caso del *parental control system* installato anche sulle schede dei dispositivi elettronici intestate ai minori, indispensabile per filtrare e bloccare milioni di contenuti inappropriati ogni giorno.

Secondo i recenti dati dell'Istituto nazionale di statistica sono 3,4 milioni i ragazzi tra 12 e 17 anni in Italia, mentre i *parental control system* attivati sono soltanto 600.000, quindi molto al di sotto della media.

È necessario dunque rendere chiari, attraverso un'adeguata comunicazione ed un'attenta attività di prevenzione e monitoraggio, i rischi dell'uso eccessivo e non consapevole della rete *internet* e dei *social media*.

La presente proposta di legge si inserisce in tale contesto con l'obiettivo di rafforzare la tutela che attualmente prevede un limite per l'accesso ai *social* ai minori di 14 anni, attraverso un'approfondita attività di verifica dell'età, mediante la gestione delle nuove tecnologie bilanciando la tutela dei dati personali e la protezione dei più fragili. È fondamentale che i giovani siano protetti dai rischi legati alla *privacy*, al cyberbullismo e alla disinformazione. La sicurezza *on line* non riguarda solo i minori, ma anche tutte le persone che, a causa di una formazione digitale insufficiente, rischiano di diventare vittime di crimini informatici.

La proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge.

L'articolo 2 prevede l'obbligo di verifica dell'età degli utenti da parte dei fornitori di servizi delle società di informazione.

L'articolo 3 prevede la realizzazione di campagne informative di prevenzione sul fenomeno dell'uso distorto dei *social media* e della rete *internet*, anche attraverso l'organizzazione di appositi corsi di formazione, nell'ambito delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

L'articolo 4, infine, disciplina le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i fornitori di servizi della società dell'informazione che forniscono i loro servizi in Italia, a prescindere dal luogo di stabilimento.

Art. 2.

(Obbligo di verifica dell'età degli utenti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i fornitori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 verificano l'età degli utenti, nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

2. Le modalità tecniche e procedurali di cui al comma 1 sono stabilite dall'AGCOM con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Queste assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

3. È illecito l'accesso dei minori di anni tredici ai servizi di comunicazione elettronica, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità. L'accesso a questi servizi è lecito, fatta salva l'esclusione di quelli riservati a cittadini maggiorenni:

a) per i minori di età compresa tra tredici e quindici anni, con il consenso congiunto dei titolari della responsabilità

genitoriale o, in loro assenza, del tutore, previa verifica dei relativi attributi specifici attraverso soluzioni tecniche offerte da fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) per i minori di età superiore a quindici anni, previa verifica dell'età garantita da un servizio fiduciario offerto da un fornitore accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 3.

(Campagne di sensibilizzazione e di informazione)

1. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa tra loro, promuovono campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, sui possibili danni alla salute psicofisica dei bambini e dei ragazzi derivanti dall'uso eccessivo o distorto dei dispositivi digitali e dei videogiochi.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con il Ministero della salute e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, organizza corsi di formazione per docenti e genitori nonché incontri informativi rivolti agli alunni delle scuole di cui al comma 1 sui rischi legati a un erroneo utilizzo dei dispositivi digitali, dei videogiochi e della navigazione nella rete *internet*.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 è punita con l'ammenda da 200

euro a 1.000 euro, determinata in base alla gravità della violazione.

2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e all'irrogazione delle sanzioni previste dal medesimo comma 1 provvede la competente autorità giudiziaria.

3. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

PAGINA BIANCA



19PDL0131520